



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

relativa al rapporto esplicativo e all'avamprogetto

**sull'iniziativa parlamentare (09.430) Legge concernente
l'aiuto alle vittime di reati**

Berna, aprile 2013

Indice

I.	Introduzione	7
II.	Panoramica dei risultati della procedura di consultazione	7
1.	Obiettivi del progetto.....	7
2.	Valutazione generale	8
3.	Riserve principali	9
3.1.	Diritto penale degli adulti	9
3.2.	Diritto penale minorile.....	9
III.	Commento ai singoli articoli	10
1.	Diritto penale degli adulti: articolo 92a AP-CP	10
1.1.	Capoversi 1 e 2	10
1.1.1	Cerchia degli aventi diritto all'informazione.....	10
1.1.2	Domanda.....	10
1.2.	Capoverso 1 lettera a	11
1.3.	Capoverso 2.....	12
1.4.	Capoverso 3.....	12
1.5.	Capoverso 4.....	12
1.5.1	Ponderazione degli interessi.....	12
1.5.2	Revoca della decisione.....	12
1.6.	Capoverso 5.....	12
1.6.1	Rilascio automatico delle informazioni alla vittima da parte delle autorità ..	12
1.6.2	Autorità incaricata dell'informazione, momento del rilascio dell' informazione	13
1.6.3	Procedura contraddittoria	13
1.6.4	Confidenzialità delle informazioni	14
2.	Diritto penale minorile: articolo 1 capoverso 2 lettera i ^{bis} AP-DPMin.....	14
3.	Procedura penale militare: articolo 56 capoverso 2 AP-PPM	15
4.	Diritto transitorio	15
5.	Proposte complementari avanzate dai partecipanti alla procedura di consultazione.....	15
5.1.	Mantenere segreti i dati concernenti gli indirizzi	15
5.2.	Disciplinamento nel CP	15
5.3.	Disciplinamento nel CPP	15
5.4.	Disciplinamento nella PPMIn	15
6.	Altre informazioni.....	16

Elenco dei partecipanti alla consultazione con abbreviazioni

CANTONI

Regierungsrat Kt. Aargau	AG
Regierungsrat Kt. Appenzell Ausserrhoden	AR
Landammann und Standeskommission Kt. Appenzell Innerrhoden	AI
Regierungsrat Kt. Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat Kt. Basel-Stadt	BS
Regierungsrat Kt. Bern	BE
Conseil d'Etat du canton de Fribourg	FR
Conseil d'Etat du canton de Genève	GE
Regierungsrat Kt. Glarus	GL
Regierung Kt. Graubünden	GR
Gouvernement de la république et canton du Jura	JU
Regierungsrat Kt. Luzern	LU
Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel	NE
Landammann und Regierungsrat Kt. Nidwalden	NW
Regierungsrat Kt. Obwalden	OW
Regierung Kt. St. Gallen	SG
Regierungsrat Kt. Schaffhausen	SH
Regierungsrat Kt. Solothurn	SO
Regierungsrat Kt. Schwyz	SZ
Regierungsrat Kt. Thurgau	TG
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino	TI
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri	UR
Conseil d'Etat du canton du Valais	VS
Conseil d'Etat du canton de Vaud	VD
Regierungsrat Kt. Zug	ZG
Regierungsrat Kanton Zürich	ZH

PARTITI

PEV Partito evangelico svizzero	PEV
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz	
PEV Parti évangélique suisse	
PLR. I Liberali	PLR
FDP. Die Liberalen	
Les Libéraux-Radicaux	

PPD Partito popolare democratico	PPD
CVP Christlichdemokratische Volkspartei	
PDC Parti démocrate-chrétien	
PS Partito socialista svizzero	PS
SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz	
PS Parti socialiste suisse	
UDC Unione Democratica di Centro	UDC
SVP Schweizerische Volkspartei	
UDC Union Démocratique du Centre	
I Verdi Partito ecologista svizzero	Verdi
Grüne Partei der Schweiz	
Les Verts Parti écologiste suisse	

ORGANIZZAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
Schweizerischer Gemeindeverband	
Association des Communes Suisses	
Unione delle città svizzere	UCS
Schweizerischer Städteverband	
Union des villes suisses	

ORGANIZZAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

economiesuisse	<i>(rinuncia a un parere)</i>
Federazione delle imprese svizzere	
Verband der Schweizer Unternehmen	
Fédération des entreprises suisses	
Unione sindacale svizzera	USS
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)	
Union syndicale suisse (USS)	
Unione svizzera delle arti e mestieri	<i>(rinuncia a un parere)</i>
Schweizerischer Gewerbeverband	
Union suisse des arts et métiers	
Unione svizzera degli imprenditori	<i>(rinuncia a un parere)</i>
Schweizerischer Arbeitgeberverband	
Union patronale suisse	

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

Ministero pubblico della Confederazione

Bundesanwaltschaft

Ministère public de la Confédération

(rinuncia a un parere)

ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E SINGOLE PERSONE

Associazione svizzera dei magistrati

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter

Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire

(rinuncia a un parere) ASM

Centre Patronal

CP

Chambre Vaudoise des Arts et Métiers

CVAM

Commission Concordataire Latine

CCL

Conferenza delle autorità inquirenti svizzere

Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS)

Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS)

CAIS

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera *(rinuncia a un parere)* CCPS

Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz

Conférence des commandants des polices cantonales de suisse

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali

Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

CDOS

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia *(rinuncia a un parere)* CDDGP

Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police

Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi

Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen

Fédération Suisse des Psychologues

FSP

Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri

Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz

Juriste Démocrates de Suisse

GDS

Istituto svizzero di polizia

Schweizerisches Polizei-Institut

Institut suisse de police

(rinuncia a un parere) ISP

Konferenz der kantonalen Inverventionsstellen, Interventionsprojekte sowie Fachstellen gegen Häusliche Gewalt der deutschen Schweiz

KIFS

Società svizzera di diritto penale minorile

SSDPM

Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege (SSDPM)

Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM)

Universität Basel

UNIBS

Université de Genève

UNIGE

I. Introduzione

Il 30 aprile 2009 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un'iniziativa parlamentare, chiedendo di completare la legge federale del 23 marzo 2007¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). La modifica legislativa propone che le vittime siano in futuro informate dalle autorità anche sull'esecuzione penale del condannato nonché su decisioni essenziali relative alla sua detenzione. Secondo la Consigliera nazionale, la pratica ha dimostrato che il bisogno di protezione da parte delle vittime perdura anche una volta concluso il procedimento penale. In molti casi le vittime continuerebbero a essere minacciate anche durante l'esecuzione della pena. Non andrebbe inoltre dimenticata la componente psicologica. Le vittime di reati vanno informate sull'eventualità di incontrare il condannato.

Il 9 ottobre 2009 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso di dar corso all'iniziativa. Il 22 novembre 2010 l'omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha acconsentito all'elaborazione di un progetto. Nella seduta del 31 agosto 2012 la CAG-N ha accettato sia l'avamprogetto sia il rapporto esplicativo e ha deciso di chiedere una proroga del termine di trattazione la cui scadenza era prevista nella sessione invernale del 2012. Il 28 settembre 2012 il Consiglio nazionale ha prorogato il termine per attuare l'iniziativa sino alla sessione invernale 2014.²

La procedura di consultazione relativa al rapporto³ e all'avamprogetto⁴ di modifica del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937⁵ (CP), della legge federale del 20 giugno 2003⁶ sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) e della procedura penale militare del 23 marzo 1979⁷ (PPM) è durata dal 3 ottobre 2012 al 15 gennaio 2013. Sono pervenuti 54 pareri. Otto partecipanti alla procedura di consultazione hanno esplicitamente rinunciato a esprimere il loro parere. Quattro partecipanti⁸ hanno partecipato di loro spontanea volontà.

II. Panoramica dei risultati della procedura di consultazione

1. Obiettivi del progetto

L'articolo 214 capoverso 4 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁹ (Codice di procedura penale, CPP) disciplina i diritti d'informazione della vittima durante il procedimento penale in corso. Secondo la disposizione menzionata, la vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Non è invece previsto un disciplinamento a livello nazionale per il diritto d'informazione della vittima durante l'esecuzione delle pene e delle misure, ovvero dopo la conclusione del procedimento penale con decisione passata in giudicato. L'iniziativa parlamentare intende colmare questa lacuna e creare un diritto d'informazione della vittima sull'esecuzione di pene e misure privative della libertà. Nella fattispecie si tratta delle decisioni di esecuzione che contengono informazioni riguardo alla probabilità della vittima di in-

¹ RS 312.5

² Boll.Uff. 2012 N 1783

³ <http://www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/09-430/Documents/bericht-rk-09-430-2012-08-31-i.pdf>

⁴ <http://www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/09-430/Documents/vorentwurf-rk-09-430-2012-08-31-i.pdf>

⁵ RS 311.0

⁶ RS 311.1

⁷ RS 322.1

⁸ CVAM, KIFS, CCL, FSP.

⁹ RS 312.0

contrare nuovamente il condannato (p. es. perché si trova temporaneamente in stato di libertà oppure perché lavora fuori dallo stabilimento d'esecuzione). L'obiettivo è quello di soddisfare il bisogno di sicurezza della vittima. Grazie alle informazioni fornite, la vittima sarà in grado di organizzare la sua vita in modo tale da evitare possibilmente del tutto un nuovo incontro con il condannato (p. es. scegliendo di conseguenza il luogo di domicilio o il posto di lavoro).

L'avamprogetto propone di aggiungere un nuovo articolo 92a al CP che disciplini il diritto d'informazione della vittima durante l'esecuzione delle pene e delle misure. Il nuovo articolo limita il diritto d'informazione della vittima alle decisioni d'esecuzione in caso di sanzioni privative della libertà (pene o misure). Secondo la commissione è preferibile introdurre la nuova disposizione nel CP, nel DPMIn e nel PPM e non nella LAV, come proposto dall'iniziativa parlamentare. Sono autorizzate a ricevere informazioni le vittime ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LAV la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. Hanno diritto di essere informati anche i congiunti della vittima, se quest'ultima è deceduta in seguito al reato. La nuova normativa propone che si rilascino informazioni riguardo all'esecuzione soltanto su richiesta e non automaticamente, poiché un rilascio automatico non rispetterebbe né il diritto all'autodeterminazione informativa del condannato né il diritto di essere sentito. Il condannato deve avere la possibilità di esprimersi in merito al diritto d'informazione della vittima. Una decisione formale, impugnabile mediante mezzi giuridici ordinari, stabilisce se il diritto d'informazione può essere rilasciato. In questi casi occorre ponderare gli interessi in gioco della vittima e del condannato.

Le autorità devono rendere attenta la vittima al suo diritto d'informazione affinché questa lo possa invocare. La vittima che ottiene informazioni, va informata circa il loro carattere confidenziale. Si tratta di dati personali particolarmente sensibili che non sono accessibili a chiunque.

L'obiettivo dell'avamprogetto di garantire il diritto d'informazione della vittima anche una volta concluso il procedimento penale va esteso anche al PPM e al DPMIn.

La nuova normativa intende infine colmare una lacuna nel PPM. Per analogia all'articolo 214 capoverso 4 CPP, anche nel PPM è inserita una nuova disposizione riguardo al diritto d'informazione durante il procedimento penale in corso.

2. Valutazione generale

Sei partecipanti approvano il progetto **senza alcuna riserva**¹⁰. **33** partecipanti, tra cui 22 Cantoni,¹¹ quattro partiti rappresentati nel Parlamento,¹² un'organizzazione mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna¹³, un'organizzazione mantello nazionale dell'economia¹⁴ nonché cinque altre organizzazioni¹⁵, pur essendo **sostanzialmente favorevoli** al progetto, propongono alcune modifiche.

Sette partecipanti, tra cui due Cantoni¹⁶ e 5 organizzazioni¹⁷, **rifiutano** il progetto oppure hanno per lo più espresso un giudizio negativo al riguardo. Ad eccezione di UNIGE, i partecipanti menzionati hanno formulato osservazioni nel caso in cui il progetto dovesse essere accettato.

¹⁰ TI, UR, PEV, PS, ACS, CDOS.

¹¹ AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH.

¹² PPD, PLR, Verdi, UDC.

¹³ UCS.

¹⁴ USS.

¹⁵ GDS, KIFS, CAIS, SSDPM, FSP.

¹⁶ JU, SG.

¹⁷ CP, CCL, CVAM, UNIBS, UNIGE.

3. Riserve principali

3.1. Diritto penale degli adulti

Alcuni partecipanti s'interpellano sull'effettivo bisogno di intervenire.¹⁸ Chiedono lo svolgimento di uno studio che accerti la necessità del disciplinamento proposto e che indichi il numero dei casi in cui è stato finora invocato il diritto d'informazione nei Cantoni¹⁹.

Circa un quinto dei partecipanti critica la collocazione della nuova disposizione nel CP²⁰ e propone di ancorare il disciplinamento previsto all'articolo 92a AP-CP piuttosto nel CPP²¹ oppure nella LAV²². È oggetto di critica anche la cerchia degli aventi diritto all'informazione. Le opinioni al riguardo sono tuttavia divergenti: alcuni partecipanti vorrebbero aumentare²³, altri invece ridurre il numero degli interessati²⁴. Altre proposte concernono il contenuto del diritto d'informazione. Alcuni partecipanti ritengono sensato estendere il diritto d'informazione alle decisioni d'esecuzione pronunciate prima della presentazione della domanda.²⁵

La maggior parte delle critiche è rivolta alla procedura prevista dall'avamprogetto. Molti partecipanti temono un considerevole aumento dell'onere in seguito alla ricerca degli indirizzi e alla procedura contraddittoria e chiedono pertanto di semplificarla²⁶. È stato inoltre proposto di definire il momento in cui la vittima va informata del suo diritto d'informazione e di designare l'autorità responsabile di tale comunicazione²⁷.

3.2. Diritto penale minorile

Alcuni partecipanti ritengono delicato fare riferimento al diritto penale degli adulti (CP)²⁸. Auspicano un disciplinamento specifico nel Diritto penale minorile oppure nella legge federale del 20 marzo 2009²⁹ di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin). È stato inoltre richiesto di limitare il diritto d'informazione alla privazione della libertà qualificata (art. 15 cpv. 2 o cpv. 3, 25 cpv. 2 DPMin)³⁰ oppure ai casi in cui la vittima continua a essere esposta a un pericolo oggettivo anche durante la procedura di esecuzione³¹.

¹⁸ AR, SG, VD, CCL, CP, CVAM, UNIBS.

¹⁹ CP, CVAM, UNIBS.

²⁰ AR, BL, JU, GE, NE, SH, SO, VD, ZG, UDC, CCL, GDS; OW e SZ soltanto in riferimento all'art. 92a cpv. 5 AP-CP.

²¹ BL, JU, NE, SH, SO, ZG, UDC, GDS; OW e SZ soltanto in riferimento all'art. 92a cpv. 5 AP-CP.

²² AR, GE, JU, SO, VD, CCL.

²³ AG, AR, BE, GR, SG, PPD, PLR.

²⁴ ZG: la cerchia degli aventi diritto all'informazione va alquanto possibile limitata, UNIBS, CVAM, CP, FSP: rilasciare informazioni soltanto inerenti a decisioni essenziali, limitare la cerchia dei congiunti: rilasciare informazioni soltanto in caso di pericolo.

²⁵ BE, FR, GE, SO, VS, CCL.

²⁶ AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SZ, TG, VD, ZH, CAIS, CCL.

²⁷ BL, BS, NE, NW, OW, GR, SG, SO, SZ, ZH, Verdi, PPD, UDC, GDS.

²⁸ AG, BS, GE, LU, TG, VD, ZH, PPD, SSDPM, GDS.

²⁹ RS 312.1

³⁰ BS, LU, ZH, SSDPM.

³¹ AG.

III. Commento ai singoli articoli

1. Diritto penale degli adulti: articolo 92a AP-CP

1.1. Capoversi 1 e 2

1.1.1 Cerchia degli aventi diritto all'informazione

Alcuni partecipanti approvano che sia il concetto di vittima stabilito dalla LAV a legittimare il rilascio del diritto d'informazioni e non la qualifica di accusatore privato³². Altri auspicano un'estensione della cerchia delle persone autorizzate a ricevere informazioni³³. A questo proposito sono state avanzate le seguenti proposte:

i partecipanti desiderano estendere il diritto d'informazione a:

- tutte le persone di cui all'articolo 1 LAV (vittima, coniuge, figli, genitori e congiunti della vittima)³⁴ oppure a
- tutte le persone interessate o lese da un reato conformemente all'articolo 115 capoverso 1 CPP³⁵.

Oltre alla vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LAV, è richiesto di includere nella cerchia degli aventi diritto all'informazione anche le seguenti persone:

- tutti i congiunti in caso di decesso della vittima, indipendentemente dal fatto che la morte sia stata causata dal reato³⁶,
- tutti i congiunti in caso di reato grave,³⁷
- terzi che hanno un interesse degno di protezione.³⁸

Per contro, alcuni partecipanti ritengono giustificato od opportuno limitare l'interpretazione del termine di congiunto, poiché si tratta di trasmettere dati personali particolarmente sensibili.³⁹ Vanno nella stessa direzione i pareri che intendono informare solo eccezionalmente i congiunti.⁴⁰ UNIBS intende concedere il diritto d'informazione soltanto se al liberato condizionalmente vanno impartite norme di condotta ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 CP (p. es. divieto di contatto e di avvicinamento).⁴¹ UNIBS è dell'opinione che il diritto d'informazione va concesso soltanto quando si tratta di proteggere potenziali vittime e vi è il rischio che il condannato minacci la vittima.

Secondo GE sarebbe opportuno stabilire caso per caso quali persone vadano considerate come congiunti. Alcuni partecipanti sono inoltre dell'avviso che i precedenti partner della vittima siano da considerare sempre come congiunti⁴².

1.1.2 Domanda

Alcuni partecipanti approvano e ritengono opportuna l'esigenza della domanda scritta⁴³. Il CCL ritiene invece che l'esigenza della domanda scritta sia contraddittorio, poiché durante il

³² AG, GR, CDOS, UCS, FSP.

³³ AG, AR, BE, GR, SG, PPD, PLR.

³⁴ AG, PPD.

³⁵ SG, anche a congiunti che hanno un interesse personale.

³⁶ BE.

³⁷ AR.

³⁸ GR.

³⁹ BE, JU, PPD, FSP.

⁴⁰ CVAM, CP.

⁴¹ UNIBS propone di limitare il diritto d'informazione alle persone menzionate all'art. 87 cpv. 2 CP.

⁴² BE, PPD.

⁴³ BS, PLR, UDC (non approva tuttavia le altre disposizioni procedurali), UCS, GDS.

procedimento penale, quando non è ancora stata determinata la colpa dell'imputato, è automaticamente previsto il diritto d'informazione, mentre dopo una sentenza passata in giudicato, è richiesta una domanda scritta. Altri partecipanti non vogliono vincolare la domanda a requisiti troppo severi. Secondo loro dovrebbe essere possibile presentare una domanda orale oppure rilasciare una dichiarazione a verbale⁴⁴. È stato inoltre richiesto che le autorità rilascino un modulo agli aventi diritto all'informazione⁴⁵. Soltanto pochi partecipanti chiedono di motivare la domanda⁴⁶.

I partecipanti non sono d'accordo se valutare negativamente o positivamente la possibilità di presentare una domanda in qualsiasi momento senza che questa sia vincolata a un termine⁴⁷.

1.2. Capoverso 1 lettera a

In linea di principio i partecipanti accolgono favorevolmente il fatto che il contenuto delle informazioni sia limitato. Non s'intende creare un diritto d'informazione generale, poiché soltanto le decisioni essenziali sono ritenute determinanti per la vittima⁴⁸. Alcuni pareri chiedono di limitare ulteriormente il contenuto delle informazioni⁴⁹. Determinati interpellati ritengono che ad esempio, il luogo di esecuzione⁵⁰, il trasferimento in un altro stabilimento carcerario⁵¹, il passaggio dall'esecuzione anticipata della pena a quella definitiva⁵² oppure le eventuali attenuazioni del regime esecutivo⁵³ rappresentino informazioni irrilevanti per la vittima e i suoi congiunti. Viene in parte chiesto di stabilire caso per caso quali informazioni rilasciare⁵⁴.

Altri partecipanti ritengono sensato estendere il diritto d'informazione alle decisioni di esecuzione pronunciate prima della presentazione della domanda⁵⁵. Chiedono pertanto di eliminare la formulazione «in anticipo» dall'avamprogetto.

GE chiede che la vittima sia informata in ogni caso della fuga del condannato (e del suo arresto), anche se le autorità hanno rifiutato il diritto d'informazione in una decisione precedente.

UNIBS osserva che per la vittima potrebbe crearsi un'immagine distorta dell'esecuzione, se viene informata soltanto sull'attenuazione del regime esecutivo e non sulle decisioni negative.

Tre partecipanti chiedono di definire meglio la decisione d'esecuzione e il regime aperto oppure di scegliere un termine più appropriato⁵⁶.

⁴⁴ AI, GE, GDS.

⁴⁵ SZ, USS.

⁴⁶ GE, GDS.

⁴⁷ Valutazione positiva: UCS, SO. Quest'ultimo propone di concedere, a determinate condizioni, il diritto d'informazione anche dopo la liberazione del condannato.

Valutazione negativa: NE, VD.

⁴⁸ VS, UDC, FSP.

⁴⁹ NE non è a favore della comunicazione di informazioni riguardanti il lavoro di pubblica utilità o le misure ambulatoriali. I Verdi considerano il diritto d'informazione di principio troppo esteso.

⁵⁰ GE, VD, CCL, GDS per la procedura penale minorile.

⁵¹ CCL.

⁵² UCS

⁵³ VD non precisa le attenuazioni.

⁵⁴ SG.

⁵⁵ BE, FR, GE SO, VS, CCL.

⁵⁶ BE propone «questioni essenziali dell'esecuzione delle pene», il PPD preferisce l'utilizzo di un termine che oltre all'agevolazione esecutiva comprenda anche la fuga e il nuovo arresto, UCS.

1.3. Capoverso 2

Riguardo a questa disposizione confronta il punto 1.1. relativo alla cerchia degli aventi diritto all'informazione.

1.4. Capoverso 3

I partecipanti che hanno accolto positivamente la nuova normativa non hanno fatto alcuna osservazione riguardo all'audizione⁵⁷. Alcuni hanno esplicitamente approvato l'audizione del condannato perché ritengono che in questo modo sia garantito il suo diritto di essere sentito⁵⁸. Pochi partecipanti sono invece contrari all'audizione del condannato oppure al coinvolgimento di quest'ultimo nel procedimento⁵⁹. GR auspica che il condannato sia soltanto reso attento alla domanda d'informazione della vittima, come previsto dal diritto cantonale vigente.

1.5. Capoverso 4

1.5.1 Ponderazione degli interessi

La ponderazione degli interessi della vittima e del condannato, proposta dall'avamprogetto, è stata in linea di principio accolta favorevolmente⁶⁰. A questo proposito BE e VD chiedono di precisare nel rapporto esplicativo, il momento in cui gli interessi della vittima prevalgono sull'interesse del condannato al mantenimento del segreto.

Alcuni partecipanti chiedono di rafforzare i diritti della persona condannata. Auspicano una ponderazione degli interessi esaustiva per ogni singolo caso, conformemente all'articolo 36 della Costituzione federale (Cost)^{61/62}. Secondo loro la formulazione «in via eccezionale» al capoverso 4 dell'avamprogetto andrebbe eliminata. Il diritto d'informazione va sempre negato, e non solo in via eccezionale, quando dalla ponderazione degli interessi risulta che gli interessi del condannato prevalgono su quelli della vittima. SZ apprezza invece che il rifiuto del diritto d'informazione sia vincolato a requisiti severi.

1.5.2 Revoca della decisione

UNIBS chiede ulteriori approfondimenti riguardo alle condizioni che determinano la revoca del diritto d'informazione. ACS è dell'opinione che il diritto d'informazione va revocato soltanto a condizioni molto restrittive.

1.6. Capoverso 5

1.6.1 Rilascio automatico delle informazioni alla vittima da parte delle autorità

Per semplificare la procedura, circa un quinto dei partecipanti propone di eliminare dall'avamprogetto l'automatismo con cui le autorità devono rendere attenta d'ufficio la vittima al suo diritto d'informazione. Sono, infatti, dell'opinione che l'attuale rilascio d'informazioni da parte dei servizi preposti all'aiuto alle vittime di reati, delle autorità e dei rappresentanti legali

⁵⁷ AG, AI, AR, BL, BS, BE, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SH, SO, UR, VD, VS, ZG, EVP, SP, PPD, PLR, Verdi, UDC, FSP, KIFS, CAIS, USS, CDOS, UCS, ACS, SSDPM.

⁵⁸ SZ, TI, GDS.

⁵⁹ GR intende soltanto informare e non sottoporre il condannato a un'audizione, SG è contraria all'audizione del condannato, se la vittima rende verosimile che dalla notifica della domanda d'informazione possono derivare svantaggi, NE, TG, ZH.

⁶⁰ FR, GE, JU, SO, VS, SP, PLR, UCS, FSP.

⁶¹ RS 101.

⁶² JU, GE, Verdi, CP, CVAM, GDS.

sia sufficiente⁶³. Osservano inoltre che molte vittime, una volta concluso il procedimento penale, non vorrebbero più essere interpellate. Il rilascio automatico d'informazioni dopo la conclusione del procedimento potrebbe traumatizzarle nuovamente⁶⁴. Sarebbe inoltre difficile per le autorità trovare i loro indirizzi⁶⁵. AG e USS apprezzano invece il rilascio automatico dell'informazione alla vittima. Secondo AG, solo in questo modo è possibile garantire che la vittima e i congiunti non coinvolti nel procedimento, ricevano informazioni essenziali riguardo all'esecuzione.

1.6.2 Autorità incaricata dell'informazione, momento del rilascio dell'informazione

Circa un quinto dei partecipanti chiede di definire il momento in cui la vittima va informata del suo diritto d'informazione e di designare l'autorità responsabile di tale comunicazione. Una parte auspica che l'informazione sia rilasciata dai servizi preposti all'aiuto alle vittime⁶⁶, dalle autorità preposte al perseguimento penale⁶⁷ oppure dal tribunale che ha pronunciato per ultimo una sentenza⁶⁸. Contrariamente alle autorità di esecuzione penale, le autorità di perseguimento penale e i tribunali avrebbero accesso agli indirizzi delle vittime. La vittima sarebbe inoltre coinvolta nel procedimento penale. Una volta concluso il procedimento, occorrerebbe evitare di oberare la vittima con un ulteriore procedimento che potrebbe rimettere in questione la sua qualità di vittima. Questi partecipanti sono dell'avviso che un'informazione tempestiva consenta di contenere l'onere delle autorità⁶⁹.

SO auspica una duplice informazione: le autorità di esecuzione penale danno una prima informazione alla vittima del suo diritto d'informazione, l'autorità d'esecuzione continua, tuttavia, a essere la principale responsabile di tale informazione. Anche SZ ritiene necessario informare la vittima a più riprese. Chiede quindi che la vittima sia resa attenta al suo diritto d'informazione sull'esecuzione delle pene e delle misure, mediante un promemoria, in occasione della prima audizione, nel procedimento principale, e da parte dei consultori.

UCS e FSP approvano esplicitamente che l'informazione sia rilasciata solamente dopo la condanna, così da poter tenere sufficientemente conto della presunzione d'innocenza.

BE chiede di precisare le informazioni e il momento in cui vanno rilasciate. Occorre fornire informazioni su eventi passati, previa approvazione della domanda, e su decisioni d'esecuzione non appena sono state pronunciate.

1.6.3 Procedura contraddittoria

Una parte dei partecipanti chiede di decidere in merito al diritto d'informazione nella sentenza giudiziale pronunciata nel procedimento principale⁷⁰. Secondo ZH occorre evitare che dopo la conclusione del procedimento penale, la vittima sia nuovamente coinvolta in un procedimento in cui il condannato partecipa in qualità di parte.

GR, NE e TG auspicano un procedimento informale senza la resa di una decisione impugnabile mediante mezzi giuridici⁷¹. Secondo GDS è invece corretto decidere in merito al diritto

⁶³ AR, BL, GR, JU, LU, NE, SH, ZG, CCL; per motivi legati alla protezione del condannato anche i Verdi seguono questo ragionamento.

⁶⁴ AG anche in riferimento a minori, BL, GR, NW, OW, SH, SZ, ZH, UDC, GDS.

⁶⁵ BL, GR, LU, NE, OW, SH, SZ, ZH.

⁶⁶ BS, SZ.

⁶⁷ NE dalle «autorità responsabili del procedimento», NW, OW, GR, SG, SZ, ZH.

⁶⁸ BL, BS, NE dalle «autorità responsabili del procedimento», SZ, PPD, Verdi, UDC, GDS.

⁶⁹ BL, GR, OW, SZ, ZH, GDS.

⁷⁰ BL, ZH, Verdi, UDC, GDS.

⁷¹ NE non desidera né un'identificazione sistematica delle vittime da parte delle autorità, né informazioni obbligatorie, né audizioni del condannato.

to d'informazione mediante una decisione impugnabile.

NE è dell'opinione che la sentenza giudiziale nel procedimento penale riguardo alla specificità di vittima debba essere vincolante per la successiva procedura riguardo al diritto d'informazione. Una volta concluso il procedimento le vittime non dovrebbero essere di nuovo riconosciute come tali.

1.6.4 Confidenzialità delle informazioni

Una parte dei partecipanti ritiene esplicitamente positivo informare gli aventi diritto all'informazione circa la confidenzialità delle informazioni rilasciate⁷². Pochi interpellati vogliono garantire il divieto della trasmissione di dati particolarmente sensibili del condannato con una sanzione penale⁷³ oppure sopprimere il capoverso 5 dell'articolo 92a AP-CP⁷⁴.

2. Diritto penale minorile: articolo 1 capoverso 2 lettera i^{bis} AP-DPMin

Alcuni partecipanti si esprimono nettamente a favore⁷⁵ o a sfavore⁷⁶ del disciplinamento previsto nel DPMin. Altri auspicano un disciplinamento specifico per minori⁷⁷. Ritengono che il rimando al diritto penale degli adulti non sia sufficiente (CP), segnatamente perché l'obiettivo del diritto penale minorile è un altro, al centro stanno la protezione e l'educazione dei minori. L'interesse al mantenimento del segreto dei minori condannati è maggiore. Rispetto alla richiesta di una soluzione specifica per il diritto penale minorile, SSDPM osserva che in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 DPMin le norme previste all'articolo 75a CP riguardo al regime aperto e quelle all'articolo 77 CP riguardo all'esecuzione ordinaria non sono applicabili al procedimento penale minorile. Per questo motivo s'impone un disciplinamento separato. SSDPM specifica inoltre che gran parte delle misure di sicurezza sono ordinate durante il procedimento penale minorile e che nei menzionati casi il diritto d'informazione della vittima non esplica effetto.

Alcuni partecipanti propongono di limitare l'applicazione del diritto d'informazione nel diritto penale minorile e di prevederlo soltanto nei casi in cui è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso conformemente all'articolo 15 capoverso 2 oppure la privazione della libertà, secondo l'articolo 25 capoverso 2 DPMin⁷⁸. LU intende introdurre il diritto d'informazione delle vittime per il collocamento secondo l'articolo 15 capoverso 3 e per la privazione della libertà prevista all'articolo 25 capoverso 2 DPMin. AG chiede di limitare il diritto d'informazione ai casi in cui la vittima continua a essere esposta a un pericolo oggettivo anche durante l'esecuzione ordinata secondo il diritto penale minorile.

Gli avversari di un disciplinamento ancorato nel diritto penale minorile ritengono che i requisiti e le misure previste dal diritto penale minorile nell'ambito dell'attenuazione del regime esecutivo abbiano finora sufficientemente protetto le vittime così da rendere superfluo il disciplinamento previsto. Se il minore non rispetta le condizioni deve aspettarsi il ripristino dell'esecuzione⁷⁹. Il diritto d'informazione delle vittime si contrapporrebbe all'obiettivo del diritto penale minorile, perché pregiudicherebbe l'esito positivo dell'esecuzione.⁸⁰

⁷² BL, BS, JU, VD, PLR, CCL, GDS.

⁷³ ZG, UNIBS.

⁷⁴ LU, TG.

⁷⁵ OW, SO, VS, PLR, USS

⁷⁶ TG, VD.

⁷⁷ AG, BS, GE, ZH, PPD, SSDPM, GDS.

⁷⁸ BS, ZH, SSDPM, GDS.

⁷⁹ AG, SSDPM.

⁸⁰ AG, GE, TG, VD.

3. Procedura penale militare: articolo 56 capoverso 2 AP-PPM

La proposta di colmare la lacuna è stata accolta positivamente⁸¹.

4. Diritto transitorio

Alcuni partecipanti chiedono di emanare disposizioni transitorie. Auspicano informazioni più dettagliate riguardo alla garanzia del diritto d'informazione per i procedimenti la cui esecuzione è in corso⁸². Nella stessa direzione va anche la proposta di eliminare la formulazione «in anticipo» dall'articolo 92a capoverso 1 lettera a AP-CP (cfr. precedente commento all'art.92a cpv. 1 lett. a AP-CP) e di concedere quindi informazioni su decisioni di esecuzione già pronunciate.

5. Proposte complementari avanzate dai partecipanti alla procedura di consultazione

5.1. Mantenere segreti i dati concernenti gli indirizzi

Due partecipanti propongono di emanare una disposizione che preveda di mantenere segreti i dati concernenti gli indirizzi di vittime o condannati in occasione del rilascio del diritto d'informazione⁸³.

5.2. Disciplinamento nel CP

Pochi partecipanti chiedono inoltre d'introdurre il diritto d'informazione anche per l'assistenza riabilitativa, per le norme di condotta e per l'assistenza sociale volontaria. In particolare le vittime di violenza domestica andrebbero informate sul rispetto delle condizioni stabilite da parte della persona punibile⁸⁴.

5.3. Disciplinamento nel CPP

Alcuni partecipanti ritengono che sia una lacuna legislativa non informare la vittima durante il procedimento penale pendente del fatto che il pubblico ministero ha chiesto la carcerazione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi. Un'eventuale liberazione della persona imputata avverrebbe immediatamente in seguito alla decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. È quindi proposto che la vittima sia in futuro informata su questa richiesta del pubblico ministero⁸⁵.

In tale contesto i partecipanti auspicano di informare la vittima nel procedimento penale in corso, anche se non è stata disposta la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza⁸⁶ oppure se sono state ordinate misure sostitutive⁸⁷.

5.4. Disciplinamento nella PPMIn

Analogamente alla procedura penale civile è proposto che il diritto penale militare preveda l'obbligo d'informazione anche nei casi in cui non è stata disposta la carcerazione preventiva

⁸¹ BS, JU, OW, SO, TI, VS, PPD, PLR, Verdi, GDS, USS.

⁸² NE, JU, VD, PLR, CCL.

⁸³ GE, UCS.

⁸⁴ BE, GR, KIFS.

⁸⁵ GR, ZH, KIFS.

⁸⁶ ZH, CAIS.

⁸⁷ BE, GR, KIFS.

o quella di sicurezza⁸⁸.

6. Altre informazioni

Due pareri hanno accennato al rapporto con la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)⁸⁹. ZH è dell'avviso che il diritto d'informazione della vittima prevale sulla protezione dei dati. CCL si chiede se la legge federale sulla protezione dei dati è effettivamente applicabile, poiché i Cantoni e i Comuni non sono organi federali ai sensi dell'articolo 3 lettera h LPD anche se esercitassero un compito federale⁹⁰.

Tre partecipanti auspicano un'assistenza speciale della vittima in seguito al rilascio del diritto d'informazione.⁹¹

⁸⁸ ZH, CAIS.

⁸⁹ RS **235.1**

⁹⁰ Il riferimento a pag. 11 alla nota 32 del rapporto va adeguato.

⁹¹ VD, GE, FSP.